



COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI AREE

PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITÀ

DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEGLI

SPETTACOLI CIRCENSI

(Legge 18/03/1968 n. 337)

Approvato con D.C.C. n. 51 del 16.11.2016

INDICE

Articolo 1: ambito di applicazione del regolamento.....	pag. 3
Articolo 2: determinazione delle aree comunali.....	pag. 3
Articolo 3: modalità di concessione delle aree.....	pag. 3
Articolo 4: autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante.....	pag. 3
Articolo 5: concessione delle aree per l'installazione di singole attrazioni o di piccoli o grandi complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre) o di spettacoli circensi.....	pag. 4
Articolo 6: obblighi del concessionario.....	pag. 4
Articolo 7: attrazione "novità".....	pag. 5
Articolo 8: assenze.....	pag. 5
Articolo 9: gestione dell'attrazione – sub concessione.....	pag. 5
Articolo 10: attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti.....	pag. 5
Articolo 11: responsabilità dei concessionari.....	pag. 6
Articolo 12: sgombero dell'area.....	pag. 6
Articolo 13: sub ingressi.....	pag. 6
Articolo 14: installazione di attrazioni singole.....	pag. 6
Articolo 15: criteri per la formazione della graduatoria per la concessione del suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante (giostre).....	pag. 7
Articolo 16: concessione di aree in sagre o manifestazioni di nuova istituzione o a seguito di rinuncia.....	pag. 7
Articolo 17: assegnazione spazi temporaneamente liberi.....	pag. 7
Articolo 18: cambio di attrazione e ampliamento delle misure di ingombro.....	pag. 7
Articolo 19: definizione.....	pag. 8
Articolo 20: classificazione delle attrazioni.....	pag. 8
Articolo 21: organizzazione, autorizzazione e concessione dell'area.....	pag. 8
Articolo 22: commissione consultiva interna.....	pag. 8
Articolo 23: criteri per l'assegnazione delle aree.....	pag. 8
Articolo 24: cambio di attrazione e ampliamento delle misure di ingombro.....	pag. 9
Spettacoli circensi	
Articolo 25: aree.....	pag. 9
Articolo 26: domande per ottenere la concessione di area pubblica e l'autorizzazione.....	pag. 9
Articolo 27: istruttoria della domanda.....	pag. 10
Articolo 28: criteri per l'assegnazione dell'area.....	pag. 10
Articolo 29: sgombero.....	pag. 10
Articolo 30: disposizioni d'esercizio, igieniche e di sicurezza.....	pag. 10
Articolo 31: sanzioni.....	pag. 11
Articolo 32: rinvio ad altre norme.....	pag. 11
Articolo 33: entrata in vigore.....	pag. 11

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI – RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI: NORME COMUNI

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le concessioni di aree comunali per l'installazione ed esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono effettuate sulla base del presente regolamento in applicazione della legge 18/03/1968 n. 337 e successive modifiche.

Sono considerate attività dello spettacolo viaggiante soggette al presente Regolamento le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento, allestiti per un periodo di tempo predeterminato in maniera stabile.

Tali attività sono classificate per tipologia con Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 4 della L. 337/68.

Le concessioni di aree comunali sono rilasciate:

- in occasione di sagre – fiere - feste tradizionali, cittadine;
- per parchi divertimento organizzati;
- per attività circensi.

ARTICOLO 2

DETERMINAZIONE DELLE AREE COMUNALI

Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono individuate con atto formale della Giunta Comunale, sentite le OO.SS. e le Associazioni di categoria.

L'elenco delle aree disponibili è aggiornato annualmente, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 con atto formale della Giunta Comunale che viene trasmesso alle OO. SS. di categoria.

ARTICOLO 3

MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AREE

L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 è subordinata al rilascio di concessione del suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone e secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, e al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

Qualora l'attività attrazionistica venga svolta in area privata, è necessario il nulla osta scritto del proprietario dell'area stessa. L'uso di aree private è comunque subordinato alle norme del presente regolamento in quanto applicabili.

ARTICOLO 4

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

L'esercizio dell'attività, anche in forma temporanea, di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza, ai sensi degli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S. del 18/06/31 n. 773, nonché dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

È ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001. Il rappresentante deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari all'attrazionista per l'esercizio della professione. La persona indicata a rappresentare il soggetto titolare dell'attrazione dovrà risultare da atto

scritto, sottoscritto da ambedue i soggetti rappresentato e rappresentante, e dovrà essere trasmesso al settore commercio prima dell'inizio della manifestazione temporanea che prevede l'installazione di spettacoli viaggianti.

ARTICOLO 5

CONCESSIONE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI O DI PICCOLI O GRANDI COMPLESSI DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (GIOSTRE) O DI SPETTACOLI CIRCENSI

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri o attività di spettacolo viaggiante assimilabili gli interessati dovranno presentare domanda, al Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive, in modalità esclusivamente telematica, nel periodo compreso tra i 60 e 30 giorni prima delle installazioni delle attrezzature. Le domande pervenute al di fuori di tale intervallo temporale saranno respinte; solo in casi particolari che saranno valutati dal Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive, le domande pervenute al di fuori di tale intervallo temporale potranno essere accettate.

Nella domanda dovrà essere specificato:

- a) le proprie generalità, la residenza, il numero telefonico, codice fiscale e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
- b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
- c) il numero e la data di iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio ed il numero di partita iva;
- d) l'anzianità di frequenza dell'esercente alla medesima manifestazione;
- e) in caso di richiesta per più attrazioni, potrà essere concessa autorizzazione temporanea per spettacolo viaggiante per massimo due attrazioni per intestatario di licenza;
- f) il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro massimo dell'attrazione (considerando anche l'ingombro dell'attrazione in movimento) che intende installare;
- g) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
- h) il periodo e il luogo per cui chiede la concessione dell'area;
- i) i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere;
- j) gli estremi della licenza rilasciata dal Comune di residenza, se diverso dal Comune di Vo';
- k) gli estremi del certificato di verifica annuale delle strutture dell'attrazione rilasciato da un tecnico abilitato;
- l) gli estremi di registrazione dell'attività ai sensi del D.M. 18.05.2007 (comune e codice).

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti o spettacoli circensi è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) pagamento del canone T.O.S.A.P. relativa al periodo di occupazione e nel rispetto dei vigenti Regolamenti;
- b) versamento di apposito deposito cauzionale per un importo stabilito dall'Amministrazione Comunale, utile ad assicurare motivo di rivalsa su eventuali danni arrecati al patrimonio comunale dalle attrazioni e/o dalla sosta dei carriaggi e dagli automezzi di supporto;
- c) occupazione dell'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
- d) non cedere a terzi la concessione;
- e) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previ accordi con l'Ufficio Tecnico del Comune di Vo';
- f) tenere ben esposta l'autorizzazione comunale;
- g) rispettare la data di inizio e di fine occupazione;

- h) osservare le prescrizioni igienico - sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
- i) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
- l) collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
- m) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
- n) non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze del parco per carriaggi, carovane ed automezzi.

ARTICOLO 7

ATTRAZIONE “NOVITÀ”

Nell'ambito dell'organico delle aree di cui all'art. 2, può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare una “Attrazione novità” di piccola, media o grande attrazione.

Sono considerate novità quelle attrazioni, provviste di autorizzazione delle autorità competenti, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte delle aree di cui all'art. 2 e che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti, esse devono essere in grado di suscitare, per caratteristiche tecniche, interesse e richiamo.

Le attrazioni novità hanno il diritto di frequentare le aree di cui all'art. 2 un solo anno senza acquisire nessun diritto o punteggio.

In caso di più richiedenti possessori di novità verrà effettuato sorteggio nel seguente ordine: grandi, medie e piccole attrazioni.

Nel caso non vi siano novità l'area sarà autorizzata per una grande attrazione senza acquisire alcun diritto o punteggio.

ARTICOLO 8

ASSENZE

Qualora il titolare, senza giustificato motivo, non si presenti perde la possibilità di partecipare alla successiva edizione.

ARTICOLO 9

GESTIONE DELL'ATTRAZIONE - SUBCONCESSIONE

Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi della legge di pubblica sicurezza.

È vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione per l'attrazione oggetto della subconcessione e il titolare dell'attrazione non maturerà la presenza dovuta per la partecipazione all'evento.

ARTICOLO 10

ATTIVITÀ COMMERCIALI NELLE AREE ADIBITE A SPETTACOLI VIAGGIANTI

All'interno dell'area destinata agli spettacoli viaggianti può essere autorizzata l'installazione di banchi di vendita e somministrazione (dolciumi, gastronomia, frutta secca, giocattoli etc.) con i criteri stabiliti dalla legge che disciplina il Commercio su aree pubbliche.

I commercianti su aree pubbliche che operano all'interno dell'area adibita a spettacolo viaggiante sono

soggetti al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda la concessione dell'area.

ARTICOLO 11

RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI

Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente o indirettamente, dall'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai concessionari, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 12

SGOMBERO DELL'AREA

Al termine della manifestazione, l'area deve essere sgomberata entro il giorno stabilito nell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico.

In caso di inadempienza si procede all'esecuzione forzata a spese del concessionario.

Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario.

ARTICOLO 13

SUBINGRESSI

In caso di subingresso per atto tra vivi, sia persona fisica che giuridica, viene riconosciuto al subentrante il punteggio di frequenza acquisito dall'attrazione del cedente e quest'ultimo perde tutto il punteggio acquisito dall'attrazione ceduta. Il subentrante non può sostituire l'attrazione prima che siano trascorsi due anni. Il subingresso può avvenire solo a seguito di formale atto notarile registrato.

In caso di decesso del titolare, tutti i diritti di anzianità dallo stesso acquisiti sono riconosciuti agli eredi, purché assumano la conduzione e la gestione diretta dell'attività; detti diritti possono essere fatti valere entro il termine massimo di 12 mesi dal decesso, trascorso il quale decadono.

In caso di subentro a seguito di conferimento dell'azienda o del ramo di azienda a società, il requisito "anzianità di appartenenza alla categoria" (data di iscrizione al R.E.A. – ex R.D. – per la specifica attività) riguardante il conferente, sarà riconosciuto in capo alla società.

TITOLO II

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE – FIERE – FESTE TRADIZIONALI

ARTICOLO 14

INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI SINGOLE

L'installazione di singole attrazioni in occasione di sagre – fiere – feste tradizionali a carattere locale (DM 23/05/2003 art. 27, c. 5 "Non e' richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per l'allestimento di complessi di attrazioni in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale") può avvenire sulle aree pubbliche indicate nella deliberazione indicata al precedente art. 2.

Qualora l'installazione avvenga su aree private, potrà essere autorizzata in occasione di manifestazioni, fiere e feste tradizionali, previo assenso dell'organizzatore della manifestazione e del proprietario dell'area se diverso dall'organizzatore.

Per installare singole attrazioni in occasione di sagre – fiere – feste tradizionali a carattere locale sia qualora

avvenga su aree private sia qualora avvenga su area pubblica dovranno essere rispettate le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti.

ARTICOLO 15

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE (GIOSTRE)

Per l'assegnazione delle aree disponibili si segue la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella stessa manifestazione;
- b) in caso di parità: maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (già registro Ditte);
- c) in caso di ulteriore parità: residenza nell'ordine nel Comune di Vo', nella Provincia di Padova, nella Regione del Veneto (avranno precedenza, coloro che risulteranno residenti, con continuità, da più lungo tempo).

I punteggi debbono attribuirsi a ciascuna attrazione.

ARTICOLO 16

CONCESSIONE DI AREE IN SAGRE O MANIFESTAZIONI DI NUOVA ISTITUZIONE O A SEGUITO DI RINUNCIA

In caso di istituzione di nuove sagre o manifestazioni in cui si svolga attività attrazionistica su aree pubbliche, salvo che nel provvedimento di istituzione non sia stabilito altrimenti, l'assegnazione delle aree sarà fatta sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto del punteggio di cui all'art. 15.

ARTICOLO 17

ASSEGNAZIONE SPAZI TEMPORANEAMENTE LIBERI

Qualora, per richiesta di sospensione o per altri giustificati motivi, si rendessero liberi degli spazi adeguati all'interno delle aree adibite a spettacoli viaggianti, l'Amministrazione Comunale potrà consentire l'inserimento temporaneo, limitatamente all'edizione in corso, di ulteriori attrazioni, fino al completamento della disponibilità di spazio, ai richiedenti che abbiano attrazioni diverse da quelle già esistenti nella manifestazione e che occupino un'area di dimensioni compatibili con l'area lasciata libera.

A parità di tale requisito appena citato, si privilegia l'attrazione considerata novità; ad ulteriore parità di requisiti verrà applicata la graduatoria risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 15.

La presentazione della domanda dell'attrazione da considerarsi novità, dovrà essere corredata da idonea documentazione fotografica e tecnica ad effettiva dimostrazione del carattere della novità.

L'inserimento temporaneo di nuove attrazioni a norma del presente articolo non dà luogo a diritti di installazione per l'anno successivo.

ARTICOLO 18

CAMBIO DI ATTRAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE MISURE DI INGOMBRO

La sostituzione dell'attrazione con altra può essere richiesta solo nel caso si tratti o della medesima attrazione o di attrazione diversa dalle attrazioni usualmente presenti.

L'ampliamento dell'ingombro massimo in movimento sarà acconsentito sempre che lo spazio effettivamente disponibile lo consenta e sempre che tale ampliamento non causi l'esclusione dalla manifestazione di altro/i operatore/i abitualmente presente/i.

Tra domande di ampliamento tra loro concorrenti verrà privilegiata quella presentata dall'operatore che da più anni non ha ottenuto ampliamenti della superficie concessa e in caso di ulteriore parità in ordine alla

graduatoria di cui al precedente art. 15.

La rilevazione dei dati necessari per l'applicazione del presente articolo, copre il periodo di validità della graduatoria di cui all'art. 15 sopra citato.

TITOLO III

PARCHI DI DIVERTIMENTO – LUNA PARK – PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI

ARTICOLO 19

DEFINIZIONE

Sono denominati parchi divertimento o Luna Park, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante inseriti in una medesima area costituiti almeno da dieci attrazioni (ad esclusione dei casi previsti dall'art. 27, c. 5 del DM 23/05/2003), di cui due almeno grandi attrazioni o almeno cinque medie, nonché quelli allestiti da organizzatori qualificati muniti di apposita autorizzazione del Ministero dei Beni e Attività Culturali, Ufficio Spettacoli Viaggianti.

ARTICOLO 20

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTRAZIONI

Le attrazioni di spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo, in base all'art. 4 della Legge n. 337/68 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attrazioni considerate “piccole” dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente regolamento vengono considerate “piccolissime attrazioni”, non sono soggette a particolari limitazioni quantitative (sempre limitatamente allo spazio disponibile) e non danno luogo a diritti di sorta.

ARTICOLO 21

ORGANIZZAZIONE, AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DELL'AREA

Gli organizzatori qualificati che intendono allestire un parco divertimenti organizzato, sono soggetti alle stesse autorizzazioni e condizioni previste nel Titolo I.

La domanda di autorizzazione all'allestimento di un parco divertimenti organizzato, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., deve essere corredata della documentazione tecnica idonea a verificare le condizioni di sicurezza previste dall'art. 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

Qualora l'area destinata al parco sia pubblica, il Comune rilascia la concessione di occupazione dell'area nei termini già previsti nel Titolo Primo del presente Regolamento.

ARTICOLO 22

COMMISSIONE CONSULTIVA INTERNA

I parchi divertimento con più di dieci attrazioni possono avere una commissione consultiva interna, composta da non più di cinque concessionari eletta tra i concessionari stessi nel proprio ambito, per collaborare con il Comune all'allestimento, all'organizzazione e disciplina del complesso stesso e potrà gestire quanto concerne la pubblicità delle manifestazioni ed i servizi occorrenti.

ARTICOLO 23

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Per l'assegnazione delle aree nei parchi divertimento o luna park si segue la graduatoria di cui al precedente art. 15.

Qualora per motivi di pubblica utilità si rendesse necessaria la riduzione dell'area pubblica destinata al luna park, l'inserimento delle attrazioni nell'area ridotta è effettuato con i medesimi criteri di cui al comma 1). Nel caso di istituzione di nuovi parchi divertimento l'assegnazione delle aree sarà fatta sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto della graduatoria di cui al precedente art. 15.

ARTICOLO 24

CAMBIO DI ATTRAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE MISURE DI INGOMBRO

La sostituzione dell'attrazione con altra può essere richiesta solo nel caso si tratti o della medesima attrazione o di attrazione diversa dalle attrazioni usualmente presenti.

L'ampliamento dell'ingombro massimo sarà acconsentito sempre che lo spazio effettivamente disponibile lo consenta e sempre che tale ampliamento non causi l'esclusione dalla manifestazione di altro/i operatore/i abitualmente presente/i.

Tra domande di ampliamento tra loro concorrenti verrà privilegiata quella presentata dall'operatore che da più anni non ha ottenuto ampliamenti della superficie concessa e in caso di ulteriore parità in ordine alla graduatoria di cui al precedente art. 15.

La rilevazione dei dati necessari per l'applicazione del presente articolo, copre il periodo di validità della graduatoria di cui all'art. 15 sopra citato.

TITOLO IV

SPETTACOLI CIRCENSI

ARTICOLO 25

AREE

L'Amministrazione Comunale, con atto formale della Giunta Comunale, determina le aree pubbliche disponibili per le attività circensi.

È consentito lo svolgimento dell'attività circense su aree private, previo nulla osta del proprietario delle stesse.

ARTICOLO 26

DOMANDE PER OTTENERE LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA E L'AUTORIZZAZIONE

La domanda di concessione di area pubblica per l'installazione e di autorizzazione per l'esercizio di spettacoli circensi, da presentare nei termini stabiliti dall'art. 5, deve essere fatta utilizzando la denominazione indicata nella licenza di esercizio.

Per l'esercizio dell'attività su area privata, all'atto della presentazione della domanda di rilascio della licenza temporanea, il richiedente dovrà essere in possesso del nulla osta del proprietario dell'area stessa.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita IVA se il richiedente non è persona fisica;
- b) indirizzo di posta elettronica, numero telefonico e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dove inoltrare le comunicazioni;
- c) denominazione del circo;
- d) capienza massima di spettatori della struttura circense;
- e) periodo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi necessari per l'effettuazione delle operazioni di montaggio e smontaggio;
- f) misura in mq dell'area che si intende occupare;

g) elenco dei dipendenti regolarmente assunti, documentato dalla liberatoria Enpals, relativo all'anno solare precedente.

ARTICOLO 27

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di rilascio della concessione.

Il Comune invita l'interessato, se unico richiedente, o colui che è risultato assegnato all'area, in caso di più richiedenti, a presentare, almeno 30 giorni prima dell'installazione del circo, la documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio della licenza prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S..

L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata solamente dopo l'acquisizione del verbale favorevole della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'occupazione ed uso dell'area fa capo al titolare della concessione.

ARTICOLO 28

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA

Non possono essere assegnate per lo stesso periodo, due o più aree per l'esercizio di attività circense, né è consentito il contemporaneo svolgimento dell'attività circense su area pubblica e su area privata.

Nel caso in cui pervenissero al Comune richieste per operare contemporaneamente sia in area pubblica sia in area privata, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata al complesso che esercita su area pubblica.

In caso di due o più domande hanno comunque la precedenza, nell'ordine, i circhi che dimostrano tramite la liberatoria Enpals il maggior numero di dipendenti mediamente assunti nell'anno solare precedente; e a parità di requisiti il circo che è assente dalla città da più tempo.

A parità di periodo di assenza, è data la precedenza al circo con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

Dopo che un circo ha operato nel territorio comunale, non può essere autorizzato ad esercitare un altro circo se non dopo 40 giorni.

ARTICOLO 29

SGOMBERO

Le attrazioni circensi sono soggette agli obblighi previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.

ARTICOLO 30

DISPOSIZIONI D'ESERCIZIO, IGIENICHE E DI SICUREZZA

Le concessioni sono subordinate ai seguenti obblighi:

- a) obbligo di utilizzare nella pubblicità esclusivamente la denominazione indicata nella licenza d'esercizio;
- b) rispetto delle norme igienico - sanitarie previste dalla legge;
- c) l'uso di altoparlanti ed impianti di amplificazione è consentito solo all'interno del tendone;
- d) l'attività serale potrà essere protratta secondo le prescrizioni del Sindaco;
- e) i direttori ed i titolari di circo si impegnano ad osservare il protocollo d'intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e l'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa per violazione del sopraindicato protocollo d'intesa e per accertato maltrattamento degli animali, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legge 12/11/1993 n. 473 in caso di recidiva o condanna.

TITOLO V
SANZIONI
ARTICOLO 31

SANZIONI

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 6, lettere a, c, può essere interdetta l'ulteriore concessione di spazi pubblici fino a due anni a decorrere dalla data di contestazione dell'infrazione.

Per le altre infrazioni sono comminate le seguenti sanzioni:

- per la prima volta, diffida;
- per la seconda volta, sospensione della concessione per due giorni;
- per la terza volta, espulsione dal parco divertimenti ed improponibilità di successive ulteriori domande.

Le sanzioni sono cumulabili fino a cinque edizioni successive.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.

ARTICOLO 32
RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge in vigore.

ARTICOLO 33
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale.